

# **CONTRATTO**

Affidamento, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c , del d.lgs. 36/2023, del Servizio di Ristorazione per le esigenze dei PP.OO. di Carate, Desio, Seregno, Corberi di Limbiate, Giussano e sedi esterne afferenti, nelle more dell'attivazione di nuova convenzione ARIA.

Durata: 12 mesi, dal 1 ottobre 2023 sino al 30 settembre 2024

tra

**ASST DELLA BRIANZA** 

е

**ELIOR RISTORAZIONE Spa** 



#### **INDICE**

#### **Premessa**

- Art. 1 Norme regolatrici
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Importo contrattuale
- Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
- Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico del Contraente
- Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza
- Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni Manleva
- Art. 10 Subappalto
- Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 Garanzia definitiva
- Art. 13 Recesso
- Art. 14 Risoluzione per inadempimento
- Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
- Art. 16 Penali e rilievi
- Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto
- Art. 19 Fatturazione e Pagamenti
- Art. 20 Clausola di salvaguardia
- Art. 21 Condizioni risolutive espresse
- Art. 22 Definizione controversie e Foro competente
- Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione
- Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
- Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni
- Art. 26 Clausola finale
- Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.



#### **Premessa**

- 1) L' ASST della Brianza in data 05.09.2023, ha indetto su piattaforma SINTEL la procedura ID 173758255 finalizzata alla stipula di un contratto ponte per il servizio di ristorazione occorrente all'ASST della Brianza, invitando la Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.a. a presentare propria migliore offerta per il servizio di ristorazione per i PP.OO. di Carate, Giussano, Seregno, Desio, Corberi di Limbiate e relative sedi esterne, ferme le condizioni di fornitura di cui al Capitolato vigente, nelle more dell'attivazione della nuova Convezione ARIA e, indicativamente, per 12 mesi a decorrere dal 01.10.2023 sino al 30.09.2024, con riserva di disporre prosecuzione per 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del dlgs. 36/2023 e fatta salva l'eventualità, di cui al comma 11 del medesimo articolo, di prorogare ulteriormente il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ARIA
- 2) con delibera 989 del 30/11/2023, l'ASST della Brianza (di seguito denominata anche ASST o Amministrazione) ha deliberato, ai sensi dell'art dell' 76, comma 2, lett. c , del d.lgs. 36/2023 D.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice) l'affidamento della sevizio di ristorazione alla Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.a. per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento o CONSIP;
- 3) l'aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all'art. 90 del Codice;
- 4) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento;
- 5) l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati- di cui fanno parte, la lettera d'invito, il Capitolato Speciale e relativi allegati, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati per relationem definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- 6) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91, D. Lgs. 159/2011, le quali, in caso di esito negativo, saranno causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del Codice.

## Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:

- a) dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Stazione Appaltante nella procedura di gara;
- b) dalle clausole riportate nell'offerta tecnico/economica presentata in gara;
  - c) dalle clausole riportate nel presente atto che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le Parti;



- d) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 Codice Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e) solo fino al 31.12.2023 dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui è stata stabilita l'ultrattività fino al 31.12.2023 secondo il disposto di cui all'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023;
- f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell'ASST della Brianza, pubblicato sul sito istituzionale;
- h) dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", allegato alla documentazione di gara;
- i) dalla legge n. 136/2010, dal d. lgs. n. 81/2008, dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d. lgs. n. 163/2006, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

L'Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025, confluito nel PIAO e pubblicato sul sito istituzionale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.

L'ASST della Brianza provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nel Capitolato Speciale.

#### Art. 2 Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di seguito indicati: Servizio di Ristorazione per le esigenze dei PP.OO. di Carate, Desio, Seregno, Corberi di Limbiate, Giussano e sedi esterne afferenti per un periodo di 12 mesi nelle more dell'attivazione di nuova convenzione ARIA, come meglio specificato nella delibera 989 del 30/11/2023.

Il Contraente si impegna altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliare dipendenti dalla fornitura dei servizi come meglio descritta e dettagliata nel Capitolato Speciale.

# Art. 3 Durata del contratto

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data del 01/10/2023 nelle more dell'attivazione di nuova convenzione ARIA. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente e unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dal contratto medesimo. Qualora il



Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice e unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante che verrà comunicata mezzo pec.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D. Lgs. n. 36/2023, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga della durata di 6 mesi.

### Art. 4 Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'oggetto del contratto indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di n. 12 mesi, in € 3.484.126,51 IVA esclusa

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a 3.480,65 IVA 22% IVA esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € 3.778.653,68 iva inclusa.

#### Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST della Brianza e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate nel Capitolato Speciale, come integrati dall'offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST, fermo il diritto al risarcimento del danno, all'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI in vigore).

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

# Art. 6 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate in corso di vigenza contrattuale, nonché secondo le condizioni, termini, modalità e prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno a esclusivo carico del Contraente, ritenendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.



Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare alla stessa immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismo tecnici e amministrativi.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Contraente rispetto quanto stabilito nel presente paragrafo, fermo restando al risarcimento dei danni, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14.

## Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

### Art. 7.1 Personale dedicato al servizio

L'Appaltatore deve disporre di personale adeguato al servizio, in numero e professionalità, atto a garantire l'esecuzione delle attività previste dal Capitolato Speciale, per l'intera durata del contratto.

Deve essere pertanto garantita la sostituzione degli operatori in caso di assenza per malattia, congedi, ferie, dimissioni, infortuni con personale dalle caratteristiche professionali, formative e di esperienza analoghe al personale sostituito. Tali caratteristiche saranno oggetto di controllo del Direttore di Esecuzione del Contratto. L'organizzazione del servizio dovrà tendere a ridurre al minimo possibile il turn-over o la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali e delle specificità delle attività svolte nei Presidi Aziendali.

In particolare il personale dedicato all'espletamento delle attività previste dal presente contratto deve:

- essere qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, mantenere un comportamento decoroso e corretto nei confronti dell'utenza e degli operatori sanitari, osservando tutti i regolamenti vigenti in Azienda;
- indossare idonea divisa di servizio ed essere munito di cartellino di riconoscimento;
- non utilizzare prodotti diversi da quelli forniti dall'ASST;
- > segnalare tempestivamente al proprio Referente responsabile operativo ogni eventuale guasto o rottura di beni, attrezzature o impianti attinenti all'attività svolta e messi a disposizione dall'ASST;

Con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), il personale adibito allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere:

- a. adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
- b. adeguatamente formato e periodicamente aggiornato con riferimento alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, per le attività ad alto rischio, secondo il D.M. 10/03/98;
- c. in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla specifica mansione svolta;
- d. in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge. Sono comunque raccomandate le vaccinazioni antiepatite A e B e quella antinfluenzale. I documenti sanitari relativi alle vaccinazioni dovranno essere resi disponibili al Medico Competente dell'ASST, qualora ne faccia richiesta;
- e. sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Gli accertamenti diagnostici integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno quelli indicati dalla Direzione Sanitaria, di concerto con il medico competente dell'Appaltatore e nel rispetto del D.Lgs. 81/08;
- f. provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tali dispositivi, dovranno essere resi noti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST e forniti a cura e spese dell'Appaltatore.



Per gravi e motivate ragioni, l'ASST si riserva di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale impiegato nel servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alla richiesta entro 15 giorni solari (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).

## L' Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio:

- a) il nominativo e n. di telefono cellulare del proprio Referente responsabile operativo, disponibile in loco, prevedendo un sostituto in caso di assenza, che risponda delle operazioni svolte;
- b) l'elenco nominativo con la relativa mansione del personale impiegato nella gestione. L'appaltatore, inoltre, si obbliga a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero avere luogo nel corso di esecuzione dell'appalto.

In caso di scioperi e/o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i, che prevede l'obbligo da parte dell'Appaltatore di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal CCNL per quanto riguarda i contingenti di personale.

L'Appaltatore applicherà, in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC Aziendale. L'Appaltatore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di cinque (5) giorni, a segnalare all'Amministrazione la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, e dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del referente.

#### Art. 7.2 Monitoraggio dell'osservanza della clausola sociale

In attuazione dell'art. 3 comma 1-ter, della L.R. 26/2017, sono di seguito esplicitate le modalità previste per il monitoraggio puntuale dell'attuazione della clausola sociale, prevista dal Disciplinare di gara.

- l'Appaltatore invia al RUP, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, una relazione nella quale sono indicati il nominativo del personale assorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico;
- l'Appaltatore invia al RUP, con cadenza semestrale, idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori;
- il RUP può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi presso la sede dell'Appaltatore con possibilità di verifiche documentali;

#### Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

#### 8.1 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

L' Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.



Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi:

- principi di correttezza, liceità e trasparenza;
- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime;
- principio della minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;
- principio della limitazione della conservazione;
- principio della integrità e riservatezza.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento nell'allegato all'atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al disposto del GDP.

L'Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia..

### 8.2 Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione Appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASST della Brianza.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'ASST.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

### Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASST della Brianza da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale unico per sinistro non inferiore a €5.000.000,00 per RCT e un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 per RCO, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e con massimale unico per sinistro non inferiore a €5.000.000,00 per RCT e un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 per RCO, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa.

L'ASST della Brianza potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell'Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

## Art. 10 Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

## Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della I. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o



postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi – che saranno comunicati dall'Appaltatore ai competenti Uffici dell'Amministrazione con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

# Art. 12 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 195.111,08 (centonovantacinquemilacentounidici/00) resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'ASST della Brianza.

La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti.

In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.



E' facoltà dell'Amministrazione di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST della Brianza. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal Contraente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice.

#### Art. 13 Recesso

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 123.

### Art. 14 Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice.

L'Amministrazione darà all'Appaltatore, a mezzo pec, comunicazione di preavviso di quindici giorni alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. Il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

In tal caso l'ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi:

**ASST Brianza** 

Affidamento Servizio di Ristorazione PP.OO. di Carate, Giussano, Seregno, Desio, Corberi di Limbiate e relative sedi esterne

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nel caso di violazione di quanto prescritto agli articoli "Durata del contratto", "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "Obblighi e adempimenti a carico del Contraente", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Subappalto", "Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito";
- c. mancata osservanza del Codice Comportamentale dell'ASST della Brianza;
- d. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
- e. si richiama il secondo paragrafo dell'art. 3 del presente contratto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. Potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.

L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

E' fatto salvo quanto previsto nel presente contratto per i casi in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale pattuito. L'Amministrazione si riserva dunque, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali comminate superi il 10% del valore dello stesso. Anche al verificarsi di tale fattispecie, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le ipotesi contemplate all'art. 124 del Codice, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà, se tecnicamente o economicamente possibile, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta se più favorevoli alla Stazione Appaltante. Laddove si dia evidenza che le condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta non siano tecnicamente o economicamente possibili, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato in sede di gara.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

# Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, co, 1, lett. d), punto 2, del Codice, è vietata la cessione anche parziale del contratto.



L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, co.12, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l'ASST della Brianza non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG A036B7867E dell'appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

### Art. 16 Penali e rilievi

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso.

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità e relative procedure di cui al corrispondente articolo 20 del Capitolato Speciale.

Si rinvia inoltre, alle penali disciplinate all'articolo "Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità".

Applicata la penale, resta salva per l'ASST la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

L'Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ASST provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, ovvero in alternativa, a emettere apposita fattura.

### Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni e la numerosità del fabbisogno, oggetto del contratto, in relazione al mutamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali (es. modifiche nell'assetto organizzativo dell'ASST, chiusura di reparti e/o riduzione di posti letto nei Presidi Ospedalieri), o in generale, per cause di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice. Tali variazioni saranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, ai sensi del co. 9, dell'art. 120 del Codice, la



Stazione Appaltante può imporne all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E' facoltà della S.A. provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari prodotti, in deroga alle condizioni ed agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, in misura non superiore al 20% del valore complessivo del contratto, senza che da parte dell'Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D. Lgs. n. 36/2023, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga della durata di 6 mesi.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Al verificarsi delle condizioni di cui al co. 11, art. 120 del Codice, ovvero in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentita la proroga del contratto con l'appaltatore uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il criterio indicato all'articolo all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata.

L'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

La Stazione Appaltante, terminata l'istruttoria, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.

### Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

La Stazione Appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

- Per l'Ospedale "Pio XI" di Desio: Dott. Pietro Beretta, Dirigente Medico presso la Direzione Medica del P.O.;
- per i PP.OO. di Carate e Seregno: Dott.ssa Elvira Motti, Dirigente Medico presso la Direzione Medica del P.O.;



- per il P.O. Corberi di Limbiate: Dott. Francesco Graffi, Dirigente Amministrativo del P.O.;
- per il P.O. di Giussano e sedi esterne: Dott.ssa Carmen Ornella Papotti, Direttore f.f. della S.C.

### Processi e Servizi Territoriali;

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la Stazione Appaltante, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile dell'appalto, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

## Art. 19 Fatturazione e Pagamenti

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il pagamento avverrà a cura della S.A. entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito <a href="https://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a>), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell'ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT.

Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art.1284, comma 1, del Codice Civile.

# Art. 20 Clausola di salvaguardia

# Convenzioni ARIA S.p.a./Consip S.p.a.

L'affidamento in oggetto avviene per motivi di urgenza nelle more dell'attivazione della Convenzione ARIA\_2022\_048 "Ristorazione SSR" e per un periodo definito a titolo precauzionale di circa 12 mesi, decorrenti dal 1 ottobre 2023 sino al 30 settembre 2024, con riserva di disporre prosecuzione per 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del dlgs. 36/2023, fatta salva l'eventualità di cui al comma 11 del medesimo articolo, e con clausola espressa di recesso anticipato a favore di questa ASST non appena aggiudicata la predetta iniziativa ARIA:

#### Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all'Appaltatore, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

#### Art. 21 Condizioni risolutive espresse

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;



b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3 del DPR medesimo);

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### Art. 22 Definizione controversie e Foro competente

Ai sensi dell'art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Monza.

Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

### Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice ed è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, co. 10 del Codice e dal relativo Allegato I.4. La misura dell'imposto di bollo è determinata dalla Tabella A del menzionato Allegato I.4. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara. Sono comunque, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono, per legge, a carico della Stazione Appaltante.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

## Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'articolo 119 del Codice e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritte e richiamate:





- Comma 2 art. 119, Dlgs 36/2023: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".
- Comma 1, art.3, l. 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".
- 2 <u>Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice</u>. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

- 3 <u>Informazioni da inserire nella scheda T&T.</u> Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
- 4 <u>Tempi e Modalità di trasmissione.</u> La compilazione della scheda T&T, allegata, a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
- 5 <u>Sanzioni e penali.</u> A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all' Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:
  - sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

 pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.



Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

### Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto, le Parti eleggono i loro domicili legali, rispettivamente:

- ASST della Brianza, Via SS. Cosma e Damiano, 10 20871 Vimercate (MB), PEC <u>protocollo@pec.asst-brianza.it</u>
- Elior Ristorazione Spa Via Venezia 5/a 20157 Milano, PEC <u>elior.ristorazione@legalmail.it</u>
  Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata ai sopra indicati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo pec.

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possano intervenire anche mediante posta elettronica.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto, mediante pec.

#### Art. 26 Clausola finale

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

#### **ASST DELLA BRIANZA**

(Provveditorato-Economato) Dott.ssa Viviana Sganga L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

#### Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

	Art. 15 Divieto di cessione del contratto.
Art. 1 Norme regolatrici	Cessione del credito



	1
Art. 2 Oggetto	Art. 16 Penali e rilievi
	Art. 17 Modifica del contratto durante il
Art. 3 Durata del contratto	periodo di efficacia
	Art. 18 Direttore dell'esecuzione del
Art. 4 Importo contrattuale	contratto e Responsabile dell'Appalto
Art. 5 Condizioni e modalità di	
esecuzione della fornitura/servizio	Art. 19 Fatturazione e Pagamenti
Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico	
del Contraente	Art. 20 Clausola di salvaguardia
Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di	
lavoro	Art. 21 Condizioni risolutive espresse
Art. 8 Trattamento dei dati personali e	Art. 22 Definizione controversie e Foro
obblighi di riservatezza	competente
	Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e
Art. 9 Responsabilità per infortuni e	spese contrattuali, rimborso delle spese di
danni – Obbligo di manleva	pubblicazione
	Art. 24 Norma di contratto T&T per la
Art. 10 Subappalto	trasparenza e tracciabilità
Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità	
dei flussi finanziari	Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni
Art. 12 Garanzia definitiva	Art. 26 Clausola finale
	Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341
Art. 13 Recesso	e 1342 C.C.
Art. 14 Risoluzione per inadempimento	

# L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante
Pasqualino Volpe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate